



Al Presidente dell'Istat G. Alleva

Al Direttore generale dell'Istat T. Antonucci

Ai delegati alla contrattazione dell'Istat V. Fiorespino e P. Weber

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Istat P. Weber

e p.c.

Al Collegio dei Revisori dei conti dell'Istat

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione collettiva

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, Ufficio XI

Al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico, Ufficio XI

Oggetto: richiesta di atto di autotutela amministrativa sull'ammontare del fondo dell'Istat per il trattamento accessorio del personale di IV-VIII livello, anni 2016 e 2017

Premesso che:

1) l'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015 recita: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

2) nella relazione tecnico-finanziaria dell'Ipotesi di contratto collettivo integrativo e successivo addendum sul trattamento accessorio del personale di IV-VIII livello anno 2016, nella Sezione III – Decurtazioni del Fondo, tale norma non viene riportata integralmente, e viene altresì riportato il calcolo per la riduzione del personale in servizio quantificando il personale di ruolo IV-VIII livello al 31/12/2016 in 1.133 unità;

3) nel Piano triennale di fabbisogno del personale 2016-2018, al punto 4. Piano programmatico delle assunzioni nel triennio 2016-2018, si dichiara che *“L'Istituto ha manifestato la propria disponibilità alla ricollocazione di personale proveniente dalla Croce Rossa e dall'ENIT, inserendo nel “Portale della mobilità” istituito presso il Dipartimento della Funzione pubblica la richiesta di 3 unità da inquadrare nel profilo di Funzionario di amministrazione di V livello. Le relative risorse, pari ad euro 134.085,06, sono a valere sulle risorse derivanti dalle cessazioni 2014 così come previsto dall'art. 1, comma 425 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) sopra ricordata.”* Nella tavola 7a – Programmazione assunzioni per l'anno 2016: reclutamento dall'esterno, è poi riportato il suddetto onere assunzionale previsto per il riassorbimento di queste 3 unità;

4) dalle graduatorie di assegnazione del personale della CRI e dell'ENIT pubblicati in data **30 dicembre 2016** sul portale “Mobilità.gov” risulta l'assegnazione all'Istat dei suddetti tre funzionari e la decorrenza delle predette assegnazioni è fissata al 1° febbraio 2017, effettuate poi con la delibera PER/69 del 30 gennaio 2017;

5) **la circolare n. 19/2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rileva: *“Va a questo proposito segnalata l'entrata in vigore, con riferimento al 2016, dell'articolo 1, comma 236 della legge n. 208/2015 che ha riproposto, con modifiche, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78/2010: il 2015 come anno base di riferimento in luogo del 2010 e la correzione della riduzione proporzionale al cosiddetto personale “assumibile”, cioè al personale che, al 31.12.2016 le amministrazioni hanno legittimamente facoltà di assumere ma non hanno fatto in tempo ad assumere.”*

6) La deliberazione della **Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 367/2016/PAR** afferma che l'inserzione dell'inciso "tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente" costituisce un elemento di novità rispetto al previgente quadro disciplinatorio, per il resto sostanzialmente confermato. Ne deriva che *"a seguito della novella in esame, non appare trovare alcun addentellato normativo la necessità di compiere una rettifica alla fine dell'esercizio per adeguare il fondo alle assunzioni effettivamente intervenute. A prescindere, dunque, dal ricorso a criteri interpretativi teleologici, non necessari in questa sede, la lettera della disposizione in esame appare militare per il riferimento al personale astrattamente assumibile, indipendentemente, dunque, dalla sua effettiva assunzione entro fine anno."*

7) **L'Aran**, nell'ipotesi di contratto integrativo per il personale non dirigente anno 2017, ritiene opportuno assumere e fare propria la suddetta interpretazione del comma 236 autorevolmente avanzata dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Sulla base dell'orientamento in questione, ha ritenuto pertanto di non dare applicazione, per l'anno 2016, all'articolo 2, comma 4 del CCI Aran sottoscritto in data 29 luglio 2016. Inoltre ha deciso, per l'anno 2017, di operare la quantificazione del personale alla data del 31/12/2017 in carico all'Agenzia e pagato a carico del Fondo, sulla base del "personale assumibile" programmato.

Considerato dunque che:

- la riduzione proporzionale al personale in servizio deve dunque tener conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. Si tratta di quello per cui è stata prevista l'assunzione nel piano di fabbisogno del relativo anno, anche se poi non è stato effettivamente assunto nell'anno considerato;
- l'Istat nel conteggio del personale al 31 dicembre 2016 non ha ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015, in quanto non ha inserito le 3 unità di personale di cui sopra, la cui assunzione era stata programmata per l'anno 2016 nel PTF 2016-2018;
- ciò ha determinato nel fondo 2016 un taglio maggiore di quello dovuto per euro 13.512,5 (cfr. tabella allegata);
- dal momento che l'ammontare del fondo 2016 costituisce il valore soglia per la determinazione dei fondi degli anni successivi, questa decurtazione si perpetua nel tempo.

	Calcolo attuale Istat			Calcolo rivisitato		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Personale IV-VIII liv. al 31/12	1.187	1.162	1.133	1.187	1.162	1.136
Consistenza annuale media		1.174,5	1.147,5		1.174,5	1.149
Risorse fisse Fondo 2015		10.580.319,7 €			10.580.319,7 €	
Variazione 2016/2015		-2,29885%			-2,17114%	
Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale in servizio (solo di ruolo)		-243.225,7 €			-229.713,2 €	
Differenza					13.512,5 €	

Tanto premesso e considerato, i sottoscritti Claudio Argentini, in nome e per conto di USB Pubblico Impiego, Davide Di Laurea e Mauro Tibaldi, in qualità di delegati di USB Pubblico Impiego in Istat, chiedono:

che l'Amministrazione Istat proceda attraverso un atto di autotutela amministrativa a ricalcolare correttamente l'ammontare del fondo per l'anno 2016 e per l'anno 2017, che risulta anch'esso sottostimato ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D. lgs. 75/2017; di quanto riportato va tenuto conto anche per la costituzione dei fondi futuri. Ciò al fine di sanare l'illiceità degli atti emanati, sottoscritti dalle OO.SS delegate alla contrattazione e certificate dal Collegio dei Revisori Istat, nonché dagli Organi Vigilanti ai sensi dell'art. 40 bis comma 2 del D. lgs. 165/2001.

Roma 18/07/2018

Claudio Argentini

Davide Di Laurea

Mauro Tibaldi